Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 230/2026

OGGETTO: Fiori eduli – aliquota IVA applicabile

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante (in seguito, anche "Contribuente") rappresenta di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 Codice civile e di svolgere l'attività agricola di coltivazione di piante e fiori e, tra le altre specie, coltiva e vende fiori eduli.

I fiori eduli o fiori commestibili, sono fiori utilizzati, interi o in parte, a scopo alimentare o quale ingrediente culinario.

Dal punto di vista alimentare, sottolinea che non tutti i fiori sono commestibili: alcune specie di piante producono fiori (o altre parti di pianta) tossici o che possono causare reazioni avverse, pertanto, i fiori eduli devono provenire da specie botaniche note e sicure, coltivate o raccolte seguendo criteri precisi di igiene e tracciabilità.

In particolare, l'Istante coltiva 17 specie di piante per la produzione di altrettante tipologie di fiori eduli che vende. Le tipologie di fiori eduli prodotti dall'impresa agricola in parola sono le seguenti:

1. Agerato - *Ageratum*;
2. Begonia - *Begonia*;
3. Bocca di Leone - *Antirrhinum*;
4. Calendula - *Calendula*;
5. Calibrachoa - *Calibrachoa*;
6. Dalia - *Dahlia*;
7. Geranio - *Pelargonium*;
8. Nasturzio - *Tropaeolum*;
9. Nemesia - *Nemesia*;
10. Petunia - *Petunia*;
11. Portulaca - *Portulaca*;
12. Primula - *Primula*;
13. Rosa - *Rosa*;
14. Salvia Fiorita - *Salvia*;
15. Surfinia - *Petunia*;
16. Tagete - *Tagetes*;
17. Viola - *Viola*.

Il Contribuente rappresenta che il mercato dei fiori eduli, in Italia, è ancora un segmento di nicchia ma in forte espansione e sempre più imprese florovivaistiche stanno diversificando la produzione.

Chiede, pertanto, quale sia la corretta aliquota IVA da applicare alle cessioni dei prodotti in parola e produce il prescritto parere tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito "ADM") per definire la classificazione dei seguenti prodotti:

1.Begonia Semperflorens;

2.Nasturzio - Tropaeolum majus L.

Inoltre, trattandosi di prodotti simili ad altre specie di fiori eduli coltivati e venduti dallo stesso, per caratteristiche chimiche, produttive e di utilizzo, l'Istante allega una perizia tecnica giurata con cui si attesta che i prodotti analizzati da ADM presentano le medesime caratteristiche degli altri "fiori eduli" coltivati.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Considerato che ADM ha attribuito ai due prodotti analizzati il codice 0709 99 90 90 "*Altri ortaggi, freschi o refrigerati: - altri - altri - altri - altri*", l'Istante ritiene che possa essere equiparato alla voce doganale 07.01 "Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati" alla quale è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sensi del numero 5) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve "decreto IVA").

Per quanto concerne gli ulteriori fiori eduli prodotti, il Contribuente ritiene che agli stessi si possa applicare la medesima aliquota IVA ridotta applicabile alla *Begonia Semperflorens* e al *Nasturzio-Tropaeolum majus L.* e, a tal fine, ha commissionato una perizia tecnica giurata a un perito agronomo terzo e indipendente, avente *"lo scopo di qualificare, dal punto di vista tecnico, agronomico e produttivo, il prodotto aziendale*

fiori eduli", ottenuto dalla coltivazione di numerose specie di piante, al fine di rilevare eventuali similitudini tra i singoli prodotti rientranti nella categoria aziendale "fori eduli".

Il tecnico adito, dopo aver descritto gli aspetti produttivi della filiera, del mercato e le caratteristiche generali del fiore edule, ha analizzato le 17 varietà di fiori eduli coltivati dall'Istante evidenziandone:

- caratteristiche delle piante dalle quali vengono raccolti i fiori eduli;

- modalità di coltivazione delle piante e raccolta dei fiori;

- caratteristiche dei vari prodotti immessi sul mercato e di consumo;

- composizione e caratteristiche chimiche dei fiori eduli.

In conclusione, il perito afferma che "*il prodotto aziendale "fiori eduli", pur provenendo da specie di piante coltivate diverse, sono accumunati dalle medesime caratteristiche che li rendono utilizzabili a scopo alimentare, come di seguito riassunto. Caratteristiche che accomunano tutti i prodotti aziendali "fori eduli":*

- i fiori provengono da specie botaniche identificate e selezionate con lo specifico scopo di produrre fiori ad uso alimentare umano;

- le piante da cui provengono sono coltivate seguendo pratiche agronomiche controllate, nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare;

- il prodotto, confezionato, contiene fiori o parti di fiori eduli (es. corolle, petali);

- i fiori sono commestibili e possiedono proprietà nutraceutiche;

- i fiori banno la stessa composizione chimica;

- i fiori sono raccolti a mano e immediatamente confezionati per la vendita;

- per la corretta conservazione, le confezioni vengono riposte in celle frigo ad una temperatura tra i 4°C e i 6°C in attesa della spedizione/trasporto/acquisto;

- le confezioni raggiungono i punti vendita nell'arco di 24/48 ore, per essere acquistate dai consumatori nel pieno della loro freschezza;

- le confezioni sono etichettate per garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità della filiera e la trasparenza verso il consumatore, consentendo allo stesso di acquisire informazioni su origine, qualità e metodo di produzione;

- i fiori vengono consumati freschi (o, comunque, utilizzati freschi per preparati alimentari)".

Tanto premesso, l'Istante ritiene che a tutte le 17 specie di fiori eduli coltivati e venduti si renda applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sensi del citato numero 5) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare si ricorda che con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, al paragrafo 9, è stato chiarito che la scrivente provvede a rilasciare il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alla cessione dei beni ricompresi nella Tabella A, allegata al decreto IVA, solo previa esibizione del relativo parere di accertamento tecnico, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali del prodotto, rilasciato dall'ADM. Inoltre, come chiarito con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, le istanze che pongono quesiti interpretativi in merito alla corretta individuazione dell'aliquota IVA devono essere corredate del necessario parere tecnico di ADM: "*in mancanza di quest'ultimo le istanze di interpello sono dichiarate inammissibili ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto*

legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e alle stesse non potrà essere fornita risposta neanche a titolo di consulenza giuridica". Pertanto, una perizia, per quanto giurata, non può sostituire il prescritto parere di accertamento tecnico.

Di conseguenza, il presente parere viene reso esclusivamente con riferimento ai due prodotti analizzati dalla competente Agenzia.

In relazione al Prodotto denominato "Nasturzio - *Tropaeolum majus L.* - Fiori eduli", ADM ritiene che "*Sulla base di quanto dichiarato, delle analisi effettuate dai Laboratori di questa Agenzia e dell'istruttoria svolta, ... il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito della voce 0709 della Tariffa ed in particolare al* ***Codice NC 0709 99 90 90****:"Altri ortaggi, freschi o refrigerati: -altri: -- altri: ---altri: ----altri"*.".

Con riferimento all'altro prodotto, denominato "Begonietta - *Begonia Semperflorens*" ADM ritiene che "*Sulla base di quanto dichiarato, delle analisi effettuate dai Laboratori di questa Agenzia e dell'istruttoria svolta, ... il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito della voce 0709 della Tariffa ed in particolare al* ***Codice NC 0709 99 90 90****:"Altri ortaggi, freschi o refrigerati: -altri: -- altri: ---altri: ----altri"*.".

Per quanto riguarda l'aliquota IVA applicabile ai fiori eduli esaminati da ADM, si ricorda che il numero 5) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di «*ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata,*

solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato¿ disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04)».

Al riguardo, si ricorda che le voci doganali richiamate nella citata Tabella A sono quelle della Tariffa doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987; con particolare riferimento alla v.d. 07.01 [peraltro richiamata solo in parte (*ex*) dalla citata disposizione], si precisa che la stessa corrisponde, nella Nomenclatura combinata attualmente in vigore, alle voci doganali 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708 ed *ex* 0709. Quest'ultima ha il prefisso "*ex*" (*i.e.* "una parte di") per escludere i tartufi (espressamente esclusi dalla norma) e i pimenti (originariamente compresi tra le spezie, mentre rientrano in questa voce solo i peperoni dolci). Per completezza si evidenzia che le attuali voci doganali, da ultimo citate, sono indicate nel numero 3) della Tabella A, Parte II, allegata al Testo Unico IVA, approvato con il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Per le suesposte considerazioni, preso atto della classificazione fornita da ADM in relazione ai fiori eduli analizzati, si ritiene che alle relative cessioni si possa applicare l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento in base al citato numero 5) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA, a condizione che la destinazione alimentare risulti oggettivamente e, quindi, che il prodotto sia di una specie effettivamente edibile, coltivato e trattato per il consumo umano, venduto nel circuito alimentare, confezionato ed etichettato come alimento e, soprattutto, che non venga presentato come fiore ornamentale.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)